

REPUBBLICA ITALIANA



**Regione Siciliana**  
**ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E**  
**DELLA PESCA MEDITERRANEA**  
**DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE**  
***SERVIZIO 3 GESTIONE FAUNISTICA DEL TERRITORIO***

**ALLEGATO "A" AL DECRETO N. 1793 del 28 DICEMBRE 2016**

Criteri ed orientamenti generali ai quali uniformare le richieste di costituzione di aziende faunistico venatorie.

**Finalità**

Le Aziende faunistico-venatorie hanno quale scopo prioritario la salvaguardia, il ripristino, il mantenimento, l'organizzazione ed il miglioramento degli ambienti naturali finalizzati allo sviluppo e all'irradiazione della fauna selvatica nel territorio circostante.

Esse sono costituite in territori di rilevante interesse naturalistico e di elevata potenzialità faunistica, idonei al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 25 della legge regionale n.33/1997.

**Richiesta di autorizzazione**

Possono ottenere la concessione per l'istituzione di un'azienda faunistico venatoria soggetti privati, persone fisiche e giuridiche, nonché gli Enti pubblici compresi gli enti locali.

La concessione di un'azienda faunistico venatoria, nel rispetto del disposto dell'articolo 25 della L.R n. 33/97 ed in conformità del piano regionale faunistico venatorio, può essere rilasciata a:

- 1) conduttori/proprietari di fondi singoli o associati su cui si intende istituire l'azienda ( nel caso di conduttori/proprietari associati è necessaria la regolare costituzione di associazione di scopo con nomina di un rappresentante legale);
- 2) gli enti pubblici di cui al D. legislativo n. 165/2001 art. 1 comma 2;
- 3) le associazioni riconosciute degli agricoltori;
- 4) le associazioni venatorie riconosciute dei cacciatori;
- 5) associazioni private di agricoltori regolarmente costituite;
- 6) associazioni private di cacciatori regolarmente costituite;
- 7) soggetti privati

La richiesta di concessione deve essere presentata al Servizio per il territorio - U.O. 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione faunistica venatoria competente per territorio, d'ora in avanti Ripartizione faunistica, in triplice copia di cui una in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo.

Unitamente alla richiesta di istituzione dell'azienda faunistico venatoria, il richiedente deve presentare in triplice copia :

1. la documentazione di cui al comma 3 dell'art. 25 della legge 1 settembre 1997 n. 33;
2. Relazione tecnica firmata dal tecnico incaricato e dal richiedente, di cui una copia in formato elettronico, che deve riportare:

- a) Caratterizzazione ambientale del territorio comprendente l'estensione totale, l'altimetria, l'uso del suolo, la ripartizione colturale con relativa superficie, l'estensione di eventuali aree boschive, di bacini artificiali, zone umide naturali ed aree ad incolto, nonché la presenza di terreni che usufruiscono di contributi dell'UE per fini ambientali (indicare le tipologie e l'estensione);
  - b) indicazione, a seconda dei casi, del modello di conduzione agricola, forestale, zootecnica o ittica;
  - c) descrizione dei programmi pluriennali di ripristino, conservazione e gestione ambientale, con particolare riferimento agli interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici;
  - d) caratterizzazione faunistica del comprensorio riguardante, oltre che le popolazioni appartenenti a specie cacciabili, anche quelle di specie protette che rivestono particolare interesse naturalistico, presenti in forma temporanea o permanente all'interno del comprensorio;
  - e) elenco delle specie per le quali si richiede l'autorizzazione al prelievo venatorio e consistenza della popolazione di ciascuna di esse all'inizio della stagione riproduttiva più recente (specie stanziali);
  - f) indicazioni inerenti le strutture di allevamento o di ambientamento esistenti o da realizzarsi, con precisazione della/e specie e del numero potenziale di esemplari ospitati e liberati annualmente;
  - g) illustrazione del programma pluriennale di gestione del patrimonio faunistico, con particolare riferimento alle specie oggetto di caccia ed alle modalità di prelievo venatorio;
  - h) eventuali programmi pluriennali di immissione di specie selvatiche indicanti le finalità perseguite (reintroduzione o ripopolamento), i quantitativi annui di soggetti che si intendono liberare, nonché la durata dei programmi stessi;
  - i) vincoli ambientali e/o faunistici esistenti (o previsti) su tutta o su parte della superficie aziendale richiesta;
  - l) tariffa di abbattimento;
  - m) eventuale valutazione d'incidenza, ove previsto ai sensi del DPR n. 357/97 e del DPR n. 120/03;
3. Per i terreni in conduzione fascicolo aziendale o dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 riportante gli estremi catastali ed i titoli di provenienza;
  4. Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 con la quale il richiedente dichiara:
    - che, ai sensi della vigente normativa antimafia, nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
    - che i terreni che costituiranno l'azienda non sono soggetti a particolari vincoli (es. usi civici)
  5. Per i terreni non di proprietà, dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000, con le quali sia i proprietari e sia i conduttori attestano il consenso per l'istituzione dell'azienda faunistico venatoria e autorizzano il concessionario ad eseguire eventuali opere di ripristino e/o miglioramenti ambientali finalizzati al rifugio e al potenziamento della presenza della fauna selvatica. Nella dichiarazione devono essere riportati gli estremi catastali dei terreni concessi e gli estremi dei titoli di provenienza.
  6. Cartografia :
    - Corografia IGM 1:25.000 con la delimitazione dell'azienda;
    - planimetria catastale dell'area oggetto della richiesta con evidenziati i confini del territorio dove deve essere costituita l'azienda, quelli degli eventuali territori sottoposti a vincoli ambientali e/o faunistici esistenti, nonché ogni altro elemento utile ai fini del rilascio della concessione (localizzazione degli interventi ambientali, di strutture utili alla gestione, ecc);

- disegni planimetrici in scala adeguata di eventuali locali destinati a servizio dell'azienda faunistico-venatoria.

### **Vigilanza venatoria**

In sede di presentazione della documentazione per l'istituzione, deve essere descritta la modalità di svolgimento del servizio di vigilanza e da chi sarà effettuato.

### **Rinnovo della concessione**

L'eventuale richiesta di rinnovo deve essere presentata prima della scadenza del decimo anno. Alla richiesta di rinnovo devono essere allegati i piani ed i programmi di cui alle lettere a,b,c del comma 3 dell'art. 25 della legge regionale n. 33/97. Qualora non siano intervenute modifiche relative all'uso del suolo ( colture, strutture, bacini idrici ecc ) non è necessario ripresentare le planimetrie;

### **Adempimenti ed obblighi del concessionario**

Per il raggiungimento delle finalità per cui è istituita l'azienda faunistica-venatoria, il titolare della richiesta di concessione deve;

1. Entro il 30 maggio sottoporre a visita veterinaria almeno cinque soggetti per ogni specie ammessa all'abbattimento, prelevati da diverse zone dell'azienda, trasmettendo la relativa certificazione sanitaria allegata al verbale di consistenza numerica che dovrà essere presentato in uno al piano di abbattimento
2. Entro il 30 giugno comunicare alla Ripartizione faunistica l'esito dei censimenti effettuati dopo la chiusura della caccia ed il piano di abbattimento, la tariffa di abbattimento distinta per specie, il costo del biglietto di ingresso, il numero di capi abbattibili giornalmente per ogni specie e per singolo cacciatore ammesso, il numero di capi abbattibili per ogni specie durante la stagione venatoria;
3. delimitare l'azienda, anche laddove la stessa confini con torrenti o corsi di acqua, con tabelle collocate su pali o alberi ad una altezza fuori terra di metri 2,50 più 3,00 a non più di cento metri una dall'altra e, comunque, in modo tale che una ne siano visibili le due contigue, a fondo bianco e recanti la seguente dicitura in rosso: legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, art. 25 - Azienda faunistico-venatoria: "denominazione" - Divieto di caccia ai non autorizzati
4. pagare annualmente la tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni in materia; Il primo versamento deve essere effettuato entro 15 giorni della notifica del decreto di costituzione. I relativi attestati, in originale, devono essere inviati entro 15 giorni dall'effettuazione del versamento alla Ripartizione faunistica competente per territorio;
5. in caso di recinzione dell'azienda, utilizzare rete metallica a maglie larghe per consentire il naturale irradimento della fauna nei territori limitrofi;
6. non fare discriminazioni per le giornate di caccia né per i luoghi di caccia fra i cacciatori avviati dalla Ripartizione faunistica e quelli introdotti direttamente dal concessionario
7. non immettere nell'azienda fauna alloctona;
8. destinare almeno l'1% dell'intera superficie aziendale a colture a perdere;
9. non usare e non fare usare presidi fitosanitari nocivi per la fauna selvatica e non praticare e fare praticare la bruciatura delle stoppie;
10. tenere presso l'azienda un registro numerato, timbrato e firmato dalla Ripartizione faunistica nel quale, per ogni giornata di caccia, devono essere registrati:

- le generalità del cacciatore ammesso, con la specifica se è stato avviato dalla Ripartizione faunistica o introdotto direttamente dal concessionario;
- estremi del porto d'armi;
- estremi del tesserino venatorio;
- numero cani introdotti;
- numero capi di selvaggina stanziale abbattuti con la specifica delle specie;
- numero capi di fauna migratoria abbattuti con la specifica della specie;
- eventuali infrazioni commesse dal cacciatore.

11. essere sempre disponibile ai controlli che l'Amministrazione riterrà opportuno effettuare, anche senza preavviso e con l'eventuale presenza di consulenti scientifici;

12. consentire l'abbattimento del 10% del numero complessivo di capi contemplato nel piano di abbattimento ai cacciatori nominativamente autorizzati dalla Ripartizione faunistica venatoria competente, così come previsto dal comma 5 dell'articolo 25 della LE 33/97;

13. applicare, ai cacciatori avviati dalla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, un prezzo d'ingresso che non potrà eccedere € 15,00 assorbibili nel caso di abbattimento del primo

capo appartenente a specie stanziale.

14. tenere un registro numerato e vidimato dalla Ripartizione faunistico venatoria nel quale, giornalmente, devono essere annotati le generalità di chi effettua la vigilanza venatoria.

15. presentare prima della scadenza del quinto anno del rilascio della concessione e/o del rinnovo i piani indicati al comma 3 dell'articolo n 25 della LR n 33/97;

### ***Fauna***

Nelle aziende faunistico venatorie è consentita l'immissione di specie stanziali di cui esiste comunque una documentata presenza nei territori interessati. La presenza può essere attestata anche con la relazione allegata alla richiesta di concessione. E' possibile ricorrere a delle immissioni, a seguito di censimento sull'intera superficie aziendale, solamente se la diminuzione della consistenza della popolazione naturalmente presente non sia imputabile ad un'errata programmazione del prelievo venatorio.

Il potenziamento della consistenza di specie quali Lepre italiana ( *Lepus corsicanus* ) e Coturnice di Sicilia ( *Alectoris graeca whitakeri* ) può essere conseguito, preferibilmente senza ricorrere ad immissioni, attraverso azioni di miglioramento ambientale e potenziamento delle risorse alimentari resi disponibili per dette specie.

L'eventuale approvvigionamento di esemplari di fauna selvatica di allevamento deve essere effettuato presso allevamenti autorizzati e in regola con la normativa vigente in materia sanitaria.

La fauna selvatica da immettere, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, deve essere munita di contrassegno inamovibile, deve provenire, preferibilmente, da allevamenti presenti nel territorio della Regione Siciliana. Per quanto riguarda la specie *Alectoris graeca whitakeri* deve essere attestata la purezza genetica.

Le immissioni di selvaggina devono essere eseguite previa autorizzazione della Ripartizione faunistica e sotto il diretto controllo del medesimo ufficio.

Ai fini della tutela della fauna all'interno delle aziende faunistico-venatorie è obbligatorio prevedere almeno una zona "riservino" nella quale vietare il prelievo venatorio. La superficie da destinare a riservino non deve essere inferiore al 5% dell'intera superficie aziendale. Dette aree dovranno essere opportunamente delimitate con tabelle ed eventualmente recintate con rete a maglia larga tale da consentire il transito della fauna.

Nelle aziende faunistico-venatorie non è consentita l'immissione di fauna alloctona per la Sicilia.

Le specie selvatiche per le quali è consentito il prelievo venatorio, salvo specifici divieti o limitazioni previsti dal decreto di istituzione, rinnovo o di approvazione dei piani quinquennali, sono quelle previste dal calendario venatorio.

Il prelievo venatorio di fauna selvatica migratoria, sempre che previsto dal piano di abbattimento e consentito con il decreto di istituzione, avverrà secondo le disposizioni del calendario venatorio vigente e con il pagamento, da parte del cacciatore ammesso, del solo prezzo d'ingresso.

### **Danni alle produzioni agricole, al patrimonio zootecnico ed alle strutture**

I danni provocati alle produzioni agricole, al patrimonio zootecnico e alle opere approntate sui terreni coltivati o destinati a pascolo sono risarciti dal concessionario, il quale non potrà in nessun modo rivalersi sull'Amministrazione Regionale.

Sono altresì a carico del concessionario gli eventuali interventi di prevenzione dei danni.

### **Attività cinofila e cinegetica**

- All'interno delle aziende faunistico venatorie è consentito lo svolgimento di attività cinofile e cinegetiche. Durante il periodo in cui è consentito il prelievo venatorio, per lo svolgimento di attività di addestramento e per le prove di lavoro, anche se è previsto l'abbattimento, non è necessaria alcuna specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione regionale, purchè tale attività sia mirata a specie per le quali nello stesso periodo ne è previsto il prelievo. In ogni caso deve essere rispettato il limite dei capi abbattibili previsto dal calendario venatorio vigente.

Durante il periodo dell'anno in cui non è consentita l'attività venatoria è possibile effettuare, previa autorizzazione della Ripartizione faunistica venatoria, prove di lavoro e gare per i soli cani da ferma, purchè tali prove si inseriscano in manifestazioni a carattere regionale, nazionale o internazionale e si svolgano in periodi e con modalità non arrecanti nocuo alla fauna. In ogni caso tali prove e gare non si possono svolgere nel periodo compreso fra il 15 marzo ed il 30 luglio.

- All'interno delle aziende faunistico venatorie, così come previsto dal Decreto del Presidente della Regione n. 18/2001, possono essere individuate e istituite zone di addestramento, allenamento e gare per cani stabili sia di tipo B e sia di Tipo A. La gestione di queste zone di addestramento può essere affidata esclusivamente al concessionario dell'azienda faunistica venatoria o ad un imprenditore agricolo che conduce un'azienda agricola i cui fondi ricadono all'interno dell'azienda faunistica stessa. In ogni caso l'esistenza di aree aventi caratteristiche idonee alla costituzione di una zona stabile di addestramento, allenamento e gare per cani di tipo B deve essere indicata nella relazione al momento della richiesta di istituzione.

### **Controllo delle popolazioni faunistiche**

Le operazioni e gli interventi di controllo della fauna selvatica all'interno delle aziende faunistico-venatorie devono essere effettuate secondo le modalità e le procedure previste dall'art. 4 della legge 1 settembre 1997 n. 33.

Qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dell'art. 4 della legge 1 settembre 1997 n. 33, il concessionario provvede alla predisposizione di un piano di controllo, avvalendosi di personale specializzato, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento Regionale che ha competenza in materia faunistica, che lo approva a seguito di parere favorevole dell'ISPRA

### **Istruttoria amministrativa**

L'istruttoria della richiesta di concessione per l'istituzione dell'azienda faunistica-venatoria è effettuata dalla Ripartizione faunistica, la quale, ove ne ricorrano le condizioni, invia la proposta di costituzione in duplice copia al Servizio competente del Dipartimento.

Il Servizio faunistico verifica l'idoneità della proposta ed acquisito il parere dell'ISPRA, provvede ad emettere il decreto di istituzione e concessione dell'azienda faunistica-venatoria.

### **Controlli**

Le Ripartizioni faunistiche possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli sulla corretta gestione dell'azienda faunistica-venatoria e sulla effettiva realizzazione dei piani e programmi

Il concessionario dell'azienda faunistico venatoria è tenuto, qualora se ne ravvisi la necessità a seguito di controlli della Ripartizione faunistica, ad effettuare degli interventi di miglioramento ambientale finalizzati alla tutela della fauna selvatica anche non di interesse venatorio.

**Inadempienze e revoca**

L'inadempienza agli impegni assunti e derivanti dal decreto di istituzione dell'azienda faunistica venatoria, alle norme vigenti in materia ed alle ulteriori norme che l'Amministrazione Regionale dovesse ritenere opportuno emanare comporta la revoca della concessione;

Il Dirigente  
Salvatore Gufo  
firmato

Il Dirigente della U.O. 2  
Salvatore Guzzo  
firmato